

Agricoli, slitta al 6 maggio il rimborso dell'esonero

Più tempo per versare all'Inps i contributi eccedenti l'esonero spettante per i mesi novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Con il messaggio n. 1712/2022, infatti, l'istituto di previdenza ha prorogato al 6 maggio la scadenza originariamente fissata al 27 aprile (si veda *ItaliaOggi* di ieri), in considerazione delle festività ricadenti nel periodo.

L'esonero. L'esonero è stato introdotto, quale misure anti-Covid, dal dl n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori) a favore delle imprese dei predetti settori, individuati dai codici Ateco indicati nello stesso dl Ristori. L'esonero si applica alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro (per i dipendenti) e dai lavoratori autonomi agricoli (per loro stessi: imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), al netto di eventuali altri incentivi spettanti, nei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Il 28 marzo scorso l'Inps ha comunicato ai datori di lavoro, via Pec, l'importo d'esonero spettante. Idem ha fatto ai lavoratori autonomi, tramite canale online di «comunicazione bidirezionale».

Il rimborso dell'eccedenza. I contributi eccedenti l'importo d'esonero spettante devono essere rimborsati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'importo autorizzato. Poiché tale comunicazione è stata effettuata a tutti il 28 marzo (sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori autonomi), il rimborso doveva essere fatto entro il 27 aprile. Tuttavia, l'Inps ha prorogato la scadenza al 6 maggio perché il termine ricade nelle festività pasquali e nell'anniversario della liberazione d'Italia (25 aprile).

Lavoratori deceduti. Il nuovo termine non vale, però, per le domande d'accesso all'esonero relative alle posizioni contributive dei lavoratori autonomi deceduti. Gli eredi, pertanto, possono presentare istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 1480/2022, cioè entro il prossimo 30 aprile, alla sede territoriale Inps titolare della gestione del lavoratore deceduto.

Carla De Lellis

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 3041

